



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Controversia Pernisco Cosimo c/ AMAT

L'anno duemilauno, il giorno 23 (ventitre) del mese di maggio, alle ore 10:30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Enzo MANCO

PRESIDENTE

2. Domenico ABRESCIA

VICE PRESIDENTE

CONSIGLIERI

3. Carlo BOSCHETTI

4. Alberto MESSINESE

5. Ugo TRONCONE

6. Antonio CITREA (a.g.)

7. Massimiliano RUSSO

8. Antonio RANUCCI

9. Francesco IPPOLITO

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Rochira Cosimo.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Direttore, d'intesa con il Capo Area Legale, riferisce e propone quanto segue:

vista la nota del Capo Area Legale del 16/05/2001, prot. n° 6222;

viste le disposizioni impartite agli Uffici dal Presidente in data 16/05/2001, in virtù dei poteri conferiti allo stesso con deliberazione n° 3/2001

propone

- a) di prendere atto del dispositivo di sentenza, emesso in data 11/05/2001, dal Dr. Cosimo Magazzino, in funzione di Giudice del Lavoro, nel giudizio Pernisco Cosimo c/ AMAT ed allegato alla nota del Capo Area Legale, prot. n° 6222 (all. n°1);
- b) di ratificare il pagamento delle spese legali, quantificate in £ 1.450.000, di cui £ 900.000 per onorari, oltre IVA e CAP, in favore dell'Avv. Domenico Casulli, disposto dal Presidente, in virtù dei poteri conferitigli con deliberazione n°3/2001;
- c) di dare mandato agli Uffici aziendali di pagare in favore del Pernisco le differenze retributive derivanti dal maggior trattamento economico previsto per l'operaio tecnico, liv. 5°, rispetto a quello percepito, oltre interessi e rivalutazione, nei limiti di legge, a decorrere dal 4 marzo 1994 fino al 25/05/1996, data di deposito del ricorso giudiziario.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

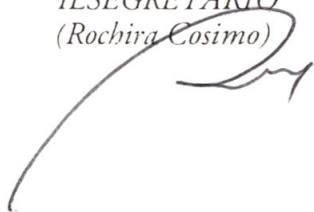
- vista la proposta
- visto lo Statuto della Società;
- considerata condivisibile la proposta;
- a voti unanimi

D E L I B E R A

- A) di prendere atto del dispositivo di sentenza, emesso in data 11/05/2001, dal Dr. Cosimo Magazzino, in funzione di Giudice del Lavoro, nel giudizio Pernisco Cosimo c/ AMAT ed allegato alla nota del Capo Area Legale, prot. n° 6222 (all. n°1);
- B) di ratificare il pagamento delle spese legali, quantificate in £ 1.450.000, di cui £ 900.000 per onorari, oltre IVA e CAP, in favore dell'Avv. Domenico Casulli, disposto dal Presidente, in virtù dei poteri conferitigli con deliberazione n°3/2001;
- C) di dare mandato agli Uffici aziendali di pagare in favore del Pernisco le differenze retributive derivanti dal maggior trattamento economico previsto per l'operaio tecnico, liv. 5°, rispetto a quello percepito, oltre interessi e rivalutazione, nei limiti di legge, a decorrere dal 4 marzo 1994 fino al 25/05/1996, data del deposito del ricorso giudiziario;
- D) di imputare la suindicata spesa sul bilancio di previsione 2001, relativamente alla sorte capitale alla voce "Spese del personale" e, relativamente alle spese

legali, alla voce "Consulenze professionali, spese legali e giudiziarie" del mastro
"Spese per servizi".

IL SEGRETARIO
(Rochira Cosimo)

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping curve that starts under the name and extends to the left, followed by a smaller, more compact signature.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

A handwritten signature in black ink, featuring a series of connected, somewhat horizontal strokes that form a cursive representation of the name.



Repubblica Italiana

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, ha pronunciato nell'udienza dell'11/5/01 il seguente

Dispositivo di sentenza

- art. 429, comma 1, c.p.c. -

nella causa per controversia di lavoro/previdenza sociale, in epigrafe indicata promossa con ricorso depositato il 25/5/96 da:

TERNISCO COSIMO
rapp. e dif. dall'Avv. D. CASULLI

- Ricorrente -

"A.M.A.T." in persona del legale rapp. pro tempore
rapp. e dif. dall'Avv. D. PIATTOLA

- Convenuta -

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. appoggiare il ricorso limitatamente al punto di ragione e, per l'effetto, condannare l'Azienda convenuta a corrispondere in favore del ricorrente, con decorrenza 4/3/1994, le differenze retributive derivanti dal maggior trattamento economico previsto per l'ipotesi tecnica di 5° livello, rispetto a quello percepito, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, del dovuto al sodal'fig; e condannare altresì la convenuta alla rifusione in favore del ricorrente della spesa del giudizio, che ammonta complessive a L. 1.450.000 di cui L. 900.000 per onoran, oltre IVA e CPA, con esenzione in favore dell'Avv. D. CASULLI, autoprotervo -

Taranto, 11/5/2001.

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Cosimo MAGAZZINO)



O.d.G. del 23/05/2001

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE N°1

Deliberazione n° 37 /2001

del 23/05/2001

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Controversia Pernisco Cosimo c/ AMAT

Ufficio proponente: Area Legale

ALLEGATI/NOTE:

1) Nota a firma del Capo Area Legale del 16/05/2001, prot. n° 6222

Il Direttore, d'intesa con il Capo Area Legale, riferisce e propone quanto segue:

vista la nota del Capo Area Legale del 16/05/2001, prot. n° 6222;

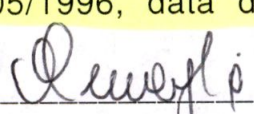
viste le disposizioni impartite agli Uffici dal Presidente in data 16/05/2001, in virtù dei poteri conferiti allo stesso con deliberazione n° 3/2001;

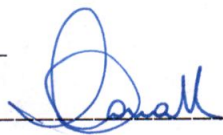
propone

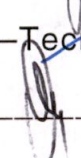
A) di prendere atto del dispositivo di sentenza, emesso in data 11/05/2001, dal Dr. Cosimo Magazzino, in funzione di Giudice del Lavoro, nel giudizio Pernisco Cosimo c/ AMAT ed allegato alla nota del Capo Area Legale, prot. n° 6222 (all. n°1);

B) di ratificare il pagamento delle spese legali, quantificate in £ 1.450.000, di cui £ 900.000 per onorari, oltre IVA e CAP, in favore dell'Avv. Domenico Casulli, disposto dal Presidente, in virtù dei poteri conferitigli con deliberazione n°3/2001;

C) di dare mandato agli Uffici aziendali di pagare in favore del Pernisco le differenze retributive derivanti dal maggior trattamento economico previsto per l'operaio tecnico, liv. 5°, rispetto a quello percepito, oltre interessi e rivalutazione, nei limiti di legge, a decorrere dal 4 marzo 1994 fino al 25/05/1996, data di deposito del ricorso giudiziario.

Il Capo Area 

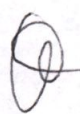
Il Dirigente Amm/vo-Tecnico 

Il Direttore 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta
- visto lo Statuto della Società;
- considerata condivisibile la proposta;
- a voti

DELIBERA

- A) di prendere atto del dispositivo di sentenza, emesso in data 11/05/2001, dal Dr. Cosimo Magazzino, in funzione di Giudice del Lavoro, nel giudizio Pernisco Cosimo c/ AMAT ed allegato alla nota del Capo Area Legale, prot. n° 6222 (all. n°1);
- B) di ratificare il pagamento delle spese legali, quantificate in £ 1.450.000, di cui £ 900.000 per onorari, oltre IVA e CAP, in favore dell'Avv. Domeni - co Casulli, disposto dal Presidente, in virtù dei poteri conferitigli con deliberazione n°3/2001;
- C) di dare mandato agli Uffici aziendali di pagare in favore del Pernisco le differenze retributive derivanti dal maggior trattamento economico previsto per l'operaio tecnico, liv. 5°, rispetto a quello percepito, oltre interessi e rivalutazione, nei limiti di legge, a decorrere dal 4 marzo 1994 fino al 25/05/1996, data del deposito del ricorso giudiziario;
- D) di imputare la suindicata spesa sul bilancio di previsione 2001, relativamente alla sorte capitale alla voce "Spese del personale" e, relativamente alle spese legali, alla voce "Consulenze professionali, spese legali e giudiziarie" del mastro "Spese per servizi".
- 

A.M.A.T. S.p.A.
Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.

Area Legale

Corrispondenza interna prot. n°

A.M.A.T. S.p.A. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	6222
del	16 MAG 2001
V. Presidente	☐
Cons. re	☐
Dirigente Amm.vo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Direttore dell'Esercizio	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☒
Area Personale	☒
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☒
COOT.	☒

Oggetto: Pernisco Cosimo c/ AMAT

- Nota l'agenzia Anoma
al provvedimento;
- Niti i poteri esecutivi
di deliberazione 3/2001

1) il pagamento in favore

Taranto, 15/05/2001

Al Presidente
Al Direttore
SEDE

16/5

Il giorno 11 maggio 2001 ho discusso, dinanzi al Dr. Cosimo Magazzino, la causa in oggetto indicata.

Il Pernisco, **operaio specializzato**, liv. 5° ex L.30/1978, con ricorso notificato in data **17/06/1996**, ha chiesto che gli venisse riconosciuto la qualifica di operaio tecnico liv. 6° ex L. 30/1978 (poi trasfusa nella qualifica di operaio tecnico 5°liv.), a far data dal giorno 01/01/1989.

Deduceva il ricorrente che il suddetto inquadramento gli sarebbe spettato in virtù di un concorso interno espletato nel 1988, concorso che lo aveva visto primo degli idonei (non vincitore).

Assumeva, ancora, il ricorrente che a uno dei vincitori del concorso (Fortiguerra Silvestro), a seguito di transazione giudiziale sottoscritta in data 04/03/1994, gli era stato riconosciuto, ai soli fini giuridici, il livello di capo operaio, liv. 5°, con decorrenza 01/01/1989 e, pertanto, in virtù della sua posizione nella graduatoria degli idonei al concorso per operaio tecnico, liv. 6° ex L. 30/1978, sarebbe dovuto subentrargli nella suddetta qualifica.

In subordine ha chiesto che gli venisse riconosciuto, comunque, il trattamento economico corrispondente alla qualifica di operaio tecnico,

01-5-01

5° liv., per le mansioni svolte sin dal gennaio 1989, con la conseguente condanna dell'Azienda al pagamento delle relative differenze retributive.

La sottoscritta ha rilevato che, essendo decaduto, a seguito dell'entrata in vigore della legge n° 270/1988, il Regolamento Avanzamenti e Promozioni, la graduatoria non era più valida.

Ha, altresì, rilevato che il Fortiguerra ha continuato a ricoprire il posto di operaio tecnico 6° liv. ex L.30/1978 (poi trasformatosi in operaio tecnico, liv. 5°), messo a concorso, fino alla data del 04/03/1994 (data della transazione giudiziale), per cui il suddetto posto messo a concorso non è mai stato vacante sino alla suddetta data.

Ha, inoltre, contestato che il Pernisco abbia svolto mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, rilevando che le mansioni espletate dai dipendenti inquadrati nella qualifica di operaio tecnico e i dipendenti inquadrati nella qualifica di operaio specializzato non presentano differenze significative.

Nel corso del giudizio sono state assunte le deposizioni dei testimoni ammessi dal Giudice, i quali hanno affermato che il Pernisco svolge attività tecnico manuali che richiedono particolare perizia e responsabilità, adoperando macchine utensili complesse.

Il Giudice, con dispositivo del giorno 11/05/2001, ha accolto il ricorso limitatamente a quanto di ragione, condannando l'Azienda a corrispondere in favore del Pernisco, con decorrenza 04/03/1994, le differenze retributive derivanti dal maggior trattamento economico previsto per l'operaio tecnico, 5° liv., rispetto a quello percepito, oltre interessi e rivalutazione, nei limiti di legge, dal dovuto al soddisfo.

Area Legale

Ha, altresì, condannato l'Azienda alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, liquidate in complessive £ 1.450.000 (di cui £ 900.000 per onorari), oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Domenico Casulli, anticipatario.

Le trasmetto, in allegato, il suddetto dispositivo di sentenza, evidenziandoLe che trattasi di provvedimento immediatamente esecutivo, per cui è necessario che si provveda immediatamente al pagamento delle somme dovute, al fine di evitare il ricorso a procedure esecutive.

Sarà mia cura trasmetterLe la sentenza non appena la stessa sarà depositata.

Distinti saluti

IL CAPO AREA LEGALE
(Avv. Olimpia Cimaglia)

